

# VERSO LA TANTO AGOGNATA PENSIONE

*Panoramica completa e ragionata sulle norme relative alla pensione.*

di **Rosario Cutrupia**

Stime prudenziali indicano in almeno 50mila (circa 40mila docenti e 10mila ATA) le domande per cessare dal servizio e andare in pensione dal **1° settembre 2021**.

Nel 2020 l'INPS ha certificato il diritto a pensione per circa 41.400 lavoratori del comparto scuola, di cui circa 16.000 con i requisiti dell'anticipo "Quota 100".

A settembre 2020 sono state liquidate 39.200 pensioni, di cui 15.300 "Quota 100". Il dato è pressoché in linea con quello del 2019, il primo anno di "Quota 100", quando furono liquidati al personale della scuola quasi 42.400 trattamenti di pensionistici, di cui 16.100 relativi alla pensione anticipata secondo la nuova formula.

**I pensionamenti del personale scolastico nel 2021 saranno quindi circa 10mila** in più rispetto ai due anni precedenti.

## CESSAZIONE A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2021

Nello scorso mese di dicembre, con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti, i docenti e il personale ATA hanno presentato la **domanda di cessazione dal servizio** in vista di ricevere la pensione da settembre 2021.

La domanda di cessazione deve essere presentata soltanto in caso di **dimissioni volontarie**. Sono esclusi dalla presentazione tutti quelli "collocati a riposo d'ufficio".

Perciò hanno presentato la domanda di cessazione, tramite istanze on line POLIS entro i termini fissati dal ministero, soltanto coloro che, raggiungendo anche uno solo dei requisiti richiesti per la pensione **dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2021**, cessano volontariamente dal servizio per accedere alla **pensione di vecchiaia o anticipata** (secondo la riforma Fornero) ma anche alla **pensione "Quota 100"**.

Chi raggiunge entrambi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro il **31/8/2021** ed è destinatario del **collocamento a riposo d'ufficio** non ha dovuto presentare la domanda di cessazione.

## PENSIONE CON OPZIONE CONTRIBUTIVA PER LE DONNE

A dicembre hanno potuto presentare la domanda di cessazione per ottenere la pensione con l'**opzione contributiva** le donne che entro il **31/12/2019** hanno maturato i requisiti: **35 anni** di contributi e almeno **58 anni** di età. Con la legge di bilancio 2021 sono stati prorogati al 31/12/2020 i requisiti per l'opzione donna; quindi viene permessa l'opzione anche alle donne nate prima del primo gennaio 1963 che possiedono almeno **35 anni** di contributi al **31/12/2020**.

**A seguito di questa proroga, il ministero riapre i termini per la presentazione delle domande** di cessazione e di pensione e le donne interessate dovranno inoltrare sia la domanda di cessazione sia quella di pensione entro e non oltre il **28 febbraio 2021**.

**Consigliamo di valutare con molta attenzione questa opzione, perché il calcolo interamente contributivo riduce notevolmente l'assegno di pensione.**

## TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, PENSIONE E PART-TIME

Chi ha raggiunto il limite di età per la **pensione di vecchiaia** entro il **31/8/2021**, ma non possiede alla stessa data almeno **20 anni di contribuzione** effettiva, ha potuto chiedere il trattenimento in servizio (ed è fondamentale che l'abbia fatto) presentando la domanda in formato cartaceo alla propria scuola sempre entro il termine stabilito.

In tali casi l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio. Anche il personale destinatario della **cessazione d'ufficio**, impegnato in innovativi progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, ha potuto chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età per la pensione di vecchiaia per non più di tre anni.

Chi, avendo i requisiti per la **pensione anticipata**, ma non avendo ancora



compiuto i **65 anni di età** entro il **31/8/2021**, ha potuto chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (part-time+pensione).

## DOMANDA DI PENSIONE

Sia quelli che hanno presentato la domanda di cessazione volontaria sia coloro che cessano d'ufficio devono presentare la domanda di pensione all'INPS entro e non oltre il **28 febbraio 2021**, con modalità telematica. Le sedi territoriali dell'Ente previdenziale accertano il diritto al trattamento pensionistico sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e quelli forniti dall'amministrazione e dal MEF; successivamente la stessa sede emette il provvedimento con il quale viene conferita la pensione.

## ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E CUMULO DEI CONTRIBUTI

L'**anzianità contributiva** necessaria per andare in pensione si può ottenere anche mediante il **cumulo** di tutti i contributi, nel caso in cui siano posseduti e valutati a qualsiasi titolo in più gestioni previdenziali INPS. Sono esclusi dal cumulo i periodi di indennità di disoccupazione se non sono stati ricongiunti nella Gestione Dipendenti Pubblici. I periodi che eventualmente si sovrappongono ai fini del diritto a pensione sono conteggiati una sola volta.

Tale facoltà consente di ottenere la pensione senza dover necessariamente far ricorso alla ricongiunzione onerosa, **oppure alla totalizzazione nazionale che è gratuita ma prevede il passaggio al sistema di calcolo interamente contributivo**.

L'importo della pensione è dato dalla somma delle quote calcolate dalle singole gestioni.

Per la pensione con **opzione donna**, invece, non è ammesso il cumulo. I 35 anni di contributi richiesti devono essere posseduti nella Gestione Dipendenti Pubblici.

È prevista la possibilità di **cumulo** anche per gli iscritti alle casse dei liberi professionisti per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata. Se il cumulo dei periodi assicurativi coinvolge una cassa libero professionale con requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota di pensione a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.

Allo stato attuale, manca la piena operatività del cumulo perché non ci sono le convenzioni tra l'INPS e le casse professionali per poter riscuotere allo stesso tempo le quote di pensione.

## QUOTA 100

Come è noto, la pensione "**Quota 100**" alla sua scadenza non verrà rinnovata.

Il diritto di andare in pensione con la "**Quota 100**" vale per tutti coloro che raggiungono almeno **62 anni di età e 38 di contributi** entro il **31 dicembre 2021**. Una volta maturato, il diritto potrà essere esercitato anche negli anni successivi. **In pratica, chi acquisisce questo diritto, ma per sua scelta resta in servizio, potrà fare domanda per la pensione anticipata anche negli anni successivi: per il 2022, per il 2023 e così via.**

Questa misura è priva di penalizzazioni. Infatti non esiste "riduzione nel calcolo dell'assegno" a causa dell'anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.

La pensione "Quota 100", fino alla maturazione dei requisiti stabiliti per la pensione di vecchiaia, **non è cumulabile** con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con la mancata proroga di questa possibilità viene a crearsi una grande disparità di trattamento verso chi matura i requisiti anche pochi giorni dopo il 31/12/2021. Questi lavoratori rischiano di dover attendere oltre cinque anni per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata.

Il Governo deve evitare che, tra gli ultimi beneficiari della misura ed i primi esclusi dopo la sua scadenza, ci sia uno "scalone" di 5-6 anni, adottando nuovi provvedimenti legislativi che offrano un minimo di **flessibilità** nell'uscita dal lavoro e l'accesso alla pensione.

### PENSIONE DEI LAVORATORI PRECOCI E APE SOCIALE

La **pensione anticipata**, senza limiti di età, è destinata anche ai **lavoratori precoci** che hanno raggiunto **almeno 41 anni** di contributi. Ma di questi, almeno un anno anche discontinuo deve essere stato versato prima del 19° anno di età.

La **Quota 41**, in vigore fino al 2026, è una misura destinata anche al personale della scuola. Per accedere a questo tipo di pensione non basta essere lavoratori **precoci**, ma è anche necessario fare parte di una categoria **svantaggiata** o che svolge attività lavorative **gravose**. Tra i lavori gravosi è compreso il servizio prestato nelle **scuole dell'infanzia** e negli asili nido.

L'**APE sociale** è una misura sperimentale che con la recente legge di bilancio è stata prorogata a tutto il 2021; è simile alla **quota 41**. L'anticipo del pensionamento si può ottenere all'età di almeno **63 anni** e riguarda chi si trova in particolari **condizioni di disagio** e possiede un minimo di **30 anni di contributi**; oppure chi svolge attività lavorative **gravose** (tra questi lavoratori sono compresi gli insegnanti di scuola dell'infanzia e degli asili nido). In quest'ultimo caso è richiesta un'anzianità contributiva di **36 anni**; inoltre, per le lavoratrici madri il requisito contributivo viene abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

La richiesta della pensione **quota 41** o dell'**APE sociale** deve essere inviata all'INPS che certifica se il lavoratore ha o non ha il diritto. Una volta ottenuto il riconoscimento, chi è interessato potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio alla propria scuola con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021 e potrà accedere al trattamento di pensione con decorrenza **1°/9/2021**.

I **lavoratori precoci** percepiranno la pensione sulla base dei requisiti posseduti. Mentre i destinatari dell'**APE sociale** al posto della pensione riceveranno un assegno di **indennità** pari alla rata di pensione maturata se inferiore a **1.500 euro** lordi al mese per 12 mensilità annue oppure pari a 1.500 euro se la pensione risulta maggiore. Al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia sarà corrisposto l'importo della pensione maturata all'atto della cessazione, naturalmente per 13 mensilità.

### PAGAMENTO DELLA BUONUSCITA (TFS-TFR)

L'**indennità di buonuscita** (TFS o TFR) viene versata a scadenze diverse:

- per la **pensione di vecchiaia**, la prima rata (50.000 euro lordi) viene pagata dopo 12 mesi dalla cessazione ed entro i tre mesi successivi;
- per la **pensione anticipata** e **opzione donna** la prima rata viene pagata dopo 24 mesi dalla cessazione ed entro i tre mesi successivi;
- la seconda rata (fino a un massimo di 50.000 euro lordi) dopo 12 mesi dalla prima;
- l'eventuale somma residua dopo altri 12 mesi.

Per la pensione "Quota 100" e per quella di anzianità ottenuta mediante il **cumulo contributivo**, i termini di pagamento della buonuscita sono dilazionati rispetto a quelli ordinari. Infatti decorrono dal momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in vigore; cioè da quando il pensionato raggiunge i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia (pagamento della prima rata dopo 12 mesi).

Chi accede alla pensione anticipata attraverso il cumulo ad un'età anagrafica

particolarmente ridotta dovrà mettere in conto uno slittamento non indifferente (fino a 6 anni) del pagamento della buonuscita.

I pensionati, tuttavia, possono chiedere un anticipo della buonuscita per un importo fino a **45.000 euro** tramite il sistema bancario. Per ottenere questo finanziamento è necessario presentare la certificazione rilasciata dall'INPS.

L'**anticipo del TFR/TFS** interessa maggiormente coloro che andando in pensione con la "Quota 100" oppure con anticipo attraverso il **cumulo** sono maggiormente penalizzati dovendo aspettare anche 6 anni prima di ricevere il proprio TFS/TFR.

Questo notevole ritardo viene parzialmente compensato dalla possibilità di beneficiare di un credito d'imposta per gli interessi pagati sul prestito bancario. La buonuscita, inoltre, è assoggettata ad aliquota IRPEF ridotta dell'1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione, del 3,0% per quelle corrisposte dopo 24 mesi.

### CALCOLO DELLA PENSIONE

Ormai quasi tutte le pensioni sono calcolate mediante il sistema di calcolo **misto: retributivo** per i periodi posseduti al 31/12/1995 e **contributivo** (meno vantaggioso) per i periodi successivi e fino alla cessazione.

Un calcolo più vantaggioso riguarda quelli (ora ridotti a un numero scarso) che alla suddetta data possono vantare **almeno 18 anni** di contributi. In questi casi il calcolo retributivo si applica all'anzianità posseduta fino al 31/12/2011; quello contributivo per i periodi di servizio successivi.

Il calcolo della pensione è abbastanza complesso dovendo considerare, oltre l'età e i periodi contributivi posseduti, anche le retribuzioni (stipendio, indennità integrativa speciale e compensi accessori) percepite annualmente a partire dal 1993.

L'assegno di pensione non subisce penalizzazioni rispetto alle regole ordinarie di calcolo, ad eccezione dell'opzione contributiva che riguarda le donne. Chi cessa dal servizio percepisce quanto ha maturato fino a quel momento, tenuto conto dei requisiti posseduti.

Nel caso di pensione anticipata, l'assegno è comunque inferiore rispetto a quello che si maturerebbe al compimento dell'età di vecchiaia. Cosa alquanto ovvia. Anticipando il pensionamento, infatti, oltre a non versare ulteriori contributi il pensionato ha un'età più giovane e percepirà la pensione per un tempo più lungo. **Per avere un'idea di ciò, rimanere in servizio un anno in più fa aumentare la pensione mensile netta del 4-4,5 per cento;** considerando gli attuali assegni di pensione si tratta di 60-85 euro mensili netti, esclusi eventuali aumenti contrattuali.

L'ammontare della pensione con l'**opzione donna**, al contrario, si riduce in misura considerevole a causa del calcolo **interamente contributivo** anche per i periodi anteriori al 1995. L'entità della riduzione dipende dall'età posseduta al momento della cessazione (spesso 59-60 anni), minore rispetto alle altre pensioni anticipate; la riduzione dipende molto anche dall'andamento delle retribuzioni durante tutta l'attività lavorativa e in particolare quelle dei periodi anteriori al 1996.

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FONDO SCUOLA ESPERO)

Arrivato il pensionamento, il lavoratore iscritto al **Fondo Espero** può chiedere la chiusura della propria posizione al Fondo, potendo scegliere di ricevere un misto di **pensione complementare** e **capitale**. Il capitale rappresenta una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso.

La liquidazione di tutto il capitale maturato può essere richiesta nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero. Ad esempio, permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità, oppure se l'importo della rendita pensionistica risulti inferiore all'assegno sociale.

Per avere le informazioni necessarie si può consultare il sito web del Fondo Espero.

